

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1677-A

## REL AZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

((RELATORE TOZZI CONDIVI))

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 23 novembre 1950 (Stampato n. 525)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 24 novembre 1950*

Istituzione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.

*Presentata alla Presidenza l'11 luglio 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1924 sor-  
geva in Roma «L'Unione cinematografica  
educativa» che prese a sua denominazione  
la sigla L. U. C. E.

Con regio decreto 5 novembre 1925,  
n. 1985, fu eretta in ente morale.

Nel 1926 iniziò la produzione dei giornali  
L. U. C. E. la proiezione dei quali divenne  
obbligatoria nelle pubbliche sale cinemato-  
grafiche.

Man mano l'Ente andò ingigantendo le  
sue attività, esercendo il Planetario, creando

l'Ente nazionale industrie cinematografiche (Enic), acquistando un'amplessima area nella zona del Quadraro e costruendovi attrezzatissimi stabilimenti.

Con la guerra gli stabilimenti vennero distrutti dai bombardamenti e molto materiale, macchinario, ecc. venne trasportato al Nord.

Passata la bufera, dinanzi a così imponenti e complessi impianti, lo Stato cercò di intervenire. Il primo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato — in materia — è del 10 maggio 1947, n. 305. Con detto decreto l'Istituto nazionale L. U. C. E. veniva posto in liquidazione e per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione veniva fissato un termine massimo di sei mesi. In base all'articolo 5 il liquidatore doveva provvedere a far cessare ogni rapporto di impiego e di lavoro col personale dipendente di ruolo o non di ruolo, mantenendo in servizio il personale assolutamente indispensabile per le operazioni di liquidazione. In base all'articolo 6 l'edificio del L. U. C. E. al Quadraro veniva ceduto allo Stato a prezzo di stima (che poi fu fissato in lire 130 milioni pagati dallo Stato al liquidatore). Tutto il residuo patrimonio, nel quale ingentissimo per valore i sette ottavi del pacchetto azionario Enic, passava allo Stato. All'articolo 8 era contenuta una clausola la quale ha la sua importanza particolare ai fini del disegno di legge in esame: il liquidatore poteva proporre la riorganizzazione dei servizi di competenza dell'ente che fossero ritenuti di pubblico interesse.

Con altro decreto legislativo del 15 novembre 1947, n. 1281, si procedeva a prorogare il termine per la liquidazione al 29 febbraio 1948. Infine, con decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 463, si provvedeva a designare un commissario, per la custodia dei beni e per il funzionamento dei servizi di carattere indispensabile, il quale, entro il 30 giugno 1948, doveva predisporre un piano per la riorganizzazione dell'Istituto, e si provvedeva ad assegnare un ulteriore fondo di 100 milioni di lire per il completamento della liquidazione.

Intanto il liquidatore prima ed il commissario poi avevano provveduto a recuperare il materiale, i macchinari, gli archivi dal Nord ed a far ricostruire, con i fondi dei danni di guerra, gli stabilimenti, riprendendo un'attività preziosa e per conto terzi e per una modesta produzione di documentari.

In effetti al 1949 — e più oggi — l'Istituto L. U. C. E. aveva riacquisito tutto il suo potenziale ed avrebbe potuto riprendere in

pieno le proprie attività. C'erano però difficoltà di ordine politico e difficoltà di ordine pratico. Politicamente era vivo in molti il ricordo della propaganda imposta attraverso il giornale L. U. C. E. dal governo fascista, praticamente in molti era esitazione circa l'opportunità che lo Stato, attraverso un'Istituto da esso controllato, si gettasse in una gestione la quale aveva prevalente carattere industriale e commerciale.

In questo clima venne presentato, il 14 luglio 1949, il disegno di legge in esame al Senato. E nella relazione che lo accompagnava e nel testo della legge erano evidenti le precise volontà del Governo: a) di fissare il fine educativo ed informativo dell'Istituto; c) di continuare nella conservazione del veramente imponente archivio cinematografico e fotografico; c) di accentrare nel L. U. C. E. tutta l'attività tecnica-foto-cinematografica dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici. A tal fine veniva assegnato all'Istituto L. U. C. E. un patrimonio costituito così come è specificato all'articolo 4:

« Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da un fondo di dotazione di 250.000.000 di lire concesso dallo Stato;

b) dallo stabile del Quadraro in Roma, di cui all'articolo 6, lettera b), del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, che lo Stato gli assegna in proprietà, dietro pagamento da parte dell'Istituto stesso della somma di lire 130.000.000 (centotrenta milioni) che sarà versata in venti annualità uguali e senza interessi;

c) dal complesso di tutte le attività residue dalla liquidazione dell'Istituto L. U. C. E. effettuata a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305, e 15 novembre 1947, n. 1281, nonché del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 463 ».

Lo Stato in tanto affrontava l'esperimento non privo di rischi, in tanto affidava all'Istituto un capitale ingentissimo ed altri 250 milioni di danaro fresco, senza neppure ipotizzare una restituzione, in quanto riteneva, come già nel decreto-legge del 1947 all'articolo 8 era previsto, che il fine dell'Istituto fosse un fine essenziale ed insostituibile tale da giustificare e i rischi ed i sacrifici.

Nel disegno di legge era lasciata in certo senso impregiudicata la questione se riaffidare o meno all'Istituto L. U. C. E. la produzione del giornale, ma era implicitamente escluso che l'Istituto potesse lavorare per conto terzi. Portato il disegno di legge dinanzi alla Commissione I del Senato dopo ampia discus-

sione, la Commissione stessa propose, modificando il testo e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, di negare espressamente all'Istituto l'attribuzione di produrre il giornale, ma di concedere invece all'Istituto di esercitare la propria attività per conto terzi.

Nella discussione che si svolse dinanzi al Senato, per un intervento del senatore Menotti, venne formulata la proposta di affidare all'Istituto anche la riedizione del giornale L.U.C.E., sull'erroneo presupposto che oggi in Italia esista un regime di monopolio nella edizione dei giornali. Il Governo — per bocca del Sottosegretario Andreotti — raccolse l'invito del senatore Menotti e si dichiarò favorevole a quanto nel disegno non era stato proposto, non era stato detto nella relazione (se anche la dizione del testo potesse consentire una interpretazione favorevole a quanto la Commissione aveva decisamente respinto). Si tornò al testo governativo con la precisa interpretazione governativa, ed il Senato approvò dunque che non solo si ricostituisse l'Istituto L.U.C.E. ma che si riprendesse — sia pure non in forma di monopolio — la iniziativa del giornale L.U.C.E. Si approvò anche — sia pure dopo discussione e presentazione di vari emendamenti — l'inciso dell'articolo 3 per cui l'Istituto divenne un industriale produttore per conto terzi senza limite alcuno.

Il 23 novembre 1950 il Senato approvò il disegno di legge con questi due emendamenti di importanza fondamentale ed altri emendamenti di minore rilievo.

Il disegno di legge, passato alla Camera, fu affidato alla I Commissione in sede legislativa ma poi — su richiesta del numero previsto — in sede referente. Dopo ampia disamina ed accesso agli stabilimenti, la I Commissione è giunta alla conclusione di proporvi l'approvazione del disegno di legge con le modifiche che ad esso ha apportate.

Onorevoli colleghi, la Commissione non si è nascoste le difficoltà e gravi che si sono prospettate, ma ha creduto di poterle superare nella speranza che un Istituto il quale ha tradizioni e attrezzature tecniche così importanti, il quale ha dimostrato nel suo personale tanto ardore di vita da poter risorgere dalle macerie, il quale presenta già dei bilanci in attivo, saprà continuare nella stessa strada conseguendo un maggiore sviluppo senza ulteriori sacrifici finanziari da parte dello Stato. La Commissione crede che questo atto solenne di fiducia potrà essere stimolo ad una attività sempre più intensa ed intelligente sia in favore del popolo italiano residente nel terri-

torio metropolitano sia in favore dei nostri connazionali riuniti in numerosissime colonie in territorio straniero. La Commissione crede altresì che la composizione del Consiglio di amministrazione, la vigilanza della speciale Commissione parlamentare, siano garanzia sufficiente perché le finalità dello Istituto vengano severamente perseguite.

Pertanto si è ritenuto di mantenere ferma all'articolo 2 lettera a) la facoltà dell'Istituto di « provvedere alla produzione e diffusione di documentari cinematografici *dei più importanti avvenimenti di attualità*... ». L'Istituto potrà tornare a produrre il giornale, ma non con la clausola della esclusività e dell'obbligatorietà della proiezione. Potrà nella libera concorrenza affinare e le sue attitudini tecniche e la sua sensibilità educatrice. Non ha ritenuto la Commissione di privare l'Istituto degli utili che potranno venirgli per la lavorazione per conto terzi, ma ha ritenuto doveroso precisare che tale lavorazione deve rispondere anch'essa alle finalità dell'Ente. Potrebbe sembrare ad alcuni superflua l'aggiunta, nel mentre ad altri potrebbe sembrare eccessivamente limitatrice, ma ad un attento esame apparirà come essa non sia superflua e come la limitazione sia imposta dalla particolare finalità dell'Ente dalla quale non è ammissibile che esso deroghi. Si è anche così voluto corrispondere al preciso desiderio espresso dalla Commissione Industria della Camera la quale, nel dare il 9 marzo 1951 parere favorevole alla I Commissione per l'approvazione del disegno di legge, esprimeva la raccomandazione di stabilire in un ordine del giorno che le attività per conto terzi, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, siano esercitate in relazione a quelle istituzionali, previste dall'articolo 2. Si è corrisposto a quel desiderio non con un generico e poco efficiente ordine del giorno ma con un emendamento tale da poter garantire il legislatore.

Si è soppressa poi l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 3 per maggiormente ribadire che il L. U. C. E. deve divenire l'*unico* organo tecnico dell'amministrazione dello Stato in questo campo: soltanto così si avrà la garanzia e del guadagno del L. U. C. E., e del risparmio da parte della singola amministrazione con la garanzia di un lavoro più tecnicamente specializzato ed affinato. La soppressione non vuol significare dunque abolizione del divieto ma rafforzamento delle norme contenute nei due primi capoversi; rafforzamento tanto più evidente quando si consideri che anche

l'inciso « normale » contenuto nel secondo comma è stato soppresso.

All'articolo 16 si è aggiunta la limitazione nel tempo della possibile assunzione di estranei e ciò al fine di non rendere pletorico il personale il quale però è stato già lodevolmente ridotto dal 1943 al 1951 da un complesso di 821 unità a 216 unità.

All'articolo 17 si è soppresso il secondo comma. Si è voluta così lasciare impregiudicata una eventuale diversa destinazione degli utili sociali, non escludendo — nel caso di prosperità — la possibilità di una restituzione del capitale allo Stato. D'altro canto poiché all'articolo 21 è stabilito che con determinate garanzie, ed entro il tempo minimo di sei mesi, dovrà essere compilato lo statuto dell'Istituto, in sede statutaria potranno essere date più precise norme per la ripartizione degli utili. Si è aggiunto anche, a garanzia maggiore, che lo statuto dovrà riportare — prima della approvazione da parte del Presidente della Repubblica — il parere della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 18.

Onorevoli colleghi, questo nelle sue linee principali il lavoro compiuto, nel lungo cammino percorso, e dall'Istituto L.U.C.E. e dal

disegno di legge che ne propone la ricostituzione, perché di ricostituzione e non di « istituzione » si tratta e potrebbe forse chiedersi in tal senso l'emendamento del titolo della legge.

La precisazione meticolosa della finalità, la determinazione del capitale, la costituzione degli organi amministrativi e di controllo, l'intervento anche della Commissione parlamentare, sono la dimostrazione che, proponendovi l'approvazione del disegno di legge, così come rielaborato dal Senato, e modificato dalla Commissione, si sono tenute presenti tutte le difficoltà che legittimamente sono state sollevate e si è cercato di superarle.

L'Istituto L.U.C.E. potrà fare del bene per la formazione morale ed intellettuale della gioventù italiana, potrà essere valido strumento per un'educazione democratica del popolo, per questo, onorevoli colleghi, siete invitati a votare la legge che lo richiama in vita per il raggiungimento di quei fini per i quali fu creato e dal conseguimento dei quali fu distratto dalla violenza fascista.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto Nazionale LUCE avente personalità di diritto pubblico. Esso è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### ART. 2.

L'Istituto ha lo scopo di concorrere, nel pubblico interesse, alla diffusione della cultura e delle informazioni a mezzo della cinematografia e della fotografia.

In particolare esso provvede:

a) alla produzione e diffusione di documentari cinematografici dei più importanti avvenimenti di attualità e di cortimetraggi diretti a finalità culturali in genere, ed in particolare a finalità didattiche, scientifiche, artistiche, tecniche e turistiche;

b) alla raccolta e custodia delle principali opere fotografiche di valore artistico ed educativo.

### ART. 3.

L'Istituto costituisce l'organo tecnico cinematografico dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici ed assicura il coordinamento, dal punto di vista tecnico, delle loro attività nel campo della cinematografia educativa. Esso è autorizzato ad esercitare altresì per conto terzi ogni attività connessa alla produzione cinematografica e alla sua diffusione.

La produzione e la fornitura di film, qualunque ne sia lo scopo e la destinazione, occorrenti alle diverse amministrazioni statali ed agli enti predetti, sono di normale spettanza dell'Istituto. Per particolari esigenze le amministrazioni statali e gli enti pubblici, sentito l'Istituto, potranno anche ricorrere all'iniziativa privata.

### ART. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da un fondo di dotazione di 250 milioni di lire concesso dallo Stato;

b) dallo stabile del Quadraro in Roma, di cui all'articolo 6, lettera b) del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, che lo Stato gli assegna in proprietà, dietro pagamento da parte dell'Istituto stesso della somma di lire 130.000.000 (centotrenta milioni) che sarà versata in venti annualità uguali e senza interessi;

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

*Identico.*

### ART. 2.

*Identico.*

### ART. 3.

L'Istituto costituisce l'organo tecnico cinematografico dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici ed assicura il coordinamento, dal punto di vista tecnico, delle loro attività nel campo della cinematografia educativa. Esso è autorizzato ad esercitare per conto terzi ogni attività connessa alla produzione cinematografica e alla sua diffusione, in conformità delle finalità dell'Ente.

La produzione e la fornitura di film, qualunque ne sia lo scopo e la destinazione, occorrenti alle diverse amministrazioni statali ed agli enti predetti, sono di spettanza dell'Istituto.

### ART. 4.

*Identico:*

a) *identico;*

b) *identico;*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) dal complesso di tutte le attività residue dalla liquidazione del soppresso Istituto LUCE effettuata a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305 e 1281, nonché del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 463.

Ai termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla provvista del fondo di dotazione di cui al comma a) si farà fronte:

1°) per lire 100.000.000, con le maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, (variazioni allo stato di previsione per l'esercizio 1949-50, ottavo provvedimento);

2°) per lire 57.530.000 con le entrate derivanti dalla liquidazione dell'Ente stampa e delle Aziende giornalistiche già di proprietà dell'Ente stesso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, nonché delle Aziende giornalistiche di cui al decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 676, iscritte ai residui del capitolo 307-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 con decreto ministeriale n. 123588, del 30 giugno 1949;

3°) per lire 92.470.000 iscritte nell'esercizio 1950-51 con le entrate che verranno introitate nel detto esercizio per la liquidazione dell'Ente stampa e delle Aziende giornalistiche predette.

ART. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dal ricavo della vendita e dal noleggio della produzione cinematografica e fotografica;

b) dal ricavo delle lavorazioni e prestazioni per conto terzi;

c) dal frutto degli investimenti finanziari;

d) da qualsiasi contributo e conferimento da parte di Enti o di privati.

ART. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio dei revisori.

ART. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Istituto, ne sovrintende alla gestione ed esercita i particolari poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di amministrazione.

c) dal complesso di tutte le attività residue dalla liquidazione del soppresso Istituto LUCE effettuata a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305, e 15 novembre 1947, n. 1281, nonché del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 463

*Identico:*

1°) *identico;*

2°) *identico;*

3°) *identico.*

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Istituto;  
b) da un rappresentante della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del tesoro;

c) da due tecnici del cinema e da due esperti dei problemi della cinematografia artistica e educativa, che non appartengano al personale dello Stato e di cui uno particolarmente esperto nella cinematografia a passo ridotto;

d) da due rappresentanti dei dipendenti dell'Istituto, designati dall'assemblea generale di questi mediante votazione a scrutinio segreto.

ART. 9.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri, nominati in sostituzione di altri che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza ordinaria, durano in carica sino al termine del triennio in corso.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede a tutta la gestione dell'Istituto, regolandone e disciplinandone i servizi;

b) designa tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento;

c) determina i poteri che intenda delegare al presidente o al Comitato esecutivo, con esclusione di quelli demandati alla sua competenza da espressa disposizione;

d) nomina il direttore generale dell'Istituto e ne determina gli emolumenti;

e) stabilisce i limiti per la delega, al direttore generale e ad altri funzionari, della firma e della rappresentanza dell'Istituto nei riguardi dei terzi;

f) delibera l'istituzione di agenzie e rappresentanze e di uffici periferici;

g) delibera sulle operazioni commerciali e finanziarie che risultino necessarie;

h) predispone il regolamento ed i quadri organici del personale;

i) forma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione.

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

Il Comitato esecutivo è composto:  
a) dal presidente;  
b) dal vicepresidente;  
c) da un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 12.

Il Comitato esecutivo:  
a) esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di amministrazione;  
b) delibera sulle spese necessarie al normale funzionamento degli uffici e su ogni altro argomento su cui il presidente ritenga di consultarlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione;  
c) provvede, in caso di urgenza ed a richiesta del presidente, sulla materia di competenza del Consiglio al quale il presidente stesso riferirà nella prima adunanza, per la ratifica.

ART. 13.

Il controllo sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre membri dei quali due designati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

Per ciascuno dei membri effettivi è nominato con le stesse modalità un supplente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 14.

Ai membri del Consiglio e del Collegio dei revisori, che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di presenza, e ai membri del Comitato, che non siano funzionari dello Stato, spettano gli emolumenti, che saranno stabiliti, le une e gli altri, per ogni esercizio finanziario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai membri del Consiglio, del Comitato e del Collegio dei revisori, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 15.

Il direttore generale dell'Istituto:  
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente;

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

*Identico.*

ART. 13.

*Identico.*

ART. 14.

*Identico.*

ART. 15.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) ha la direzione di tutti i servizi dell'Istituto, per il cui funzionamento provvede od invigila che sia provveduto secondo le norme ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

c) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio;

d) provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici, approvate dal Comitato.

ART. 16.

L'Istituto, per l'espletamento di determinati incarichi, può avvalersi dell'opera di estranei, secondo apposite convenzioni che saranno stipulate dal presidente, previa deliberazione del Comitato.

ART. 17.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la stessa decorrenza e lo stesso termine di quello dello Stato.

Gli utili di esercizio sono destinati ad apposito fondo riservato all'ampliamento e allo sviluppo dei servizi. L'utilizzazione del fondo è deliberata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approvati, nei termini di statuto, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Consiglio, devono essere, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, comunicati ogni anno ai due rami del Parlamento nei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 18.

La Commissione parlamentare per le radio diffusioni esercita il suo controllo anche sull'attività dell'Istituto, specie per quanto attiene ai programmi di produzione e ai metodi di diffusione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19.

Il primo esercizio finanziario avrà inizio con l'entrata in vigore della presente legge e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione.

ART. 20.

L'Istituto assume le ragioni di credito e di debito che eventualmente sussistessero alla data di entrata in vigore della presente legge

ART. 16.

L'Istituto, per l'espletamento di determinati incarichi, può avvalersi dell'opera temporanea di estranei, secondo apposite convenzioni che saranno stipulate dal presidente, previa deliberazione del Comitato.

ART. 17.

*Identico.*

**Soppresso.**

*Identico.*

ART. 18.

*Identico.*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19.

*Identico.*

ART. 20.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e che comunque fossero definite posteriormente a tale data, nei confronti della gestione del soppresso Istituto LUCE o del successivo periodo di liquidazione.

L'Istituto vi provvederà con gestione distinta da quella normale, e dandone conto a parte in bilancio.

ART. 21.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua nomina dovrà predisporre e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo statuto dell'ente che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

ART. 22.

La presente legge nulla innova alle vigenti disposizioni concernenti la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e l'Archivio fotografico nazionale.

ART. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ART. 21.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua nomina dovrà predisporre e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo statuto dell'ente che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere della Commissione di cui all'articolo 18.

ART. 22.

*Identico.*

ART. 23.

*Identico.*

ART. 24.

*Identico.*